



Comune di Castelnovo ne' Monti

Prot n.

ORDINANZA n. 33

OGGETTO: CUSTODIA DEI CANI PER L'IGIENE DELLE AREE PUBBLICHE E PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E OBBLIGHI DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI DEI CANI

IL SINDACO

PRESO ATTO:

- delle problematiche igienico-sanitarie derivanti dall'abbandono delle deiezioni canine su strade, piazze ed aree verdi del comune;
- che tale situazione reca danno al decoro della città, costituisce causa di disagio alla cittadinanza e possibile motivo di diffusione di infezioni agli animali e alle persone;

RITENUTO opportuno disciplinare l'accompagnamento dei cani nelle aree pubbliche cittadine allo scopo di ovviare agli inconvenienti sopra descritti;

VISTO:

- La L.R. 7 aprile 2000 n. 24 – Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina;
- L. R. 17 febbraio 2005, n. 5 - Norme a tutela del benessere animale;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 luglio 2017 – proroga dell'ordinanza con tingibile ed urgente 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 -T.U. leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'articolo 50;

ORDINA

AI PROPRIETARI O AI DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DI CANI DI RISPETTARE, SU SUOLO PUBBLICO, I SEGUENTI DIVIETI E PRESCRIZIONI COMPORTAMENTALI:

1. è fatto obbligo:
 - a) a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne immediatamente le feci in contenuti in sacchetti di plastica chiusi, che dovranno essere conferiti negli appositi contenitori o, in mancanza, nei cassonetti per la raccolta del rifiuto residuo;
 - b) di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse (in particolare paletta e/o sacchetto) che dovranno essere esibiti a richiesta degli organi preposti alla vigilanza sul rispetto del presente provvedimento.
2. Fatto salvo quanto già previsto in materia di custodia e benessere degli animali dalla L.R. 17 febbraio 2005, n. 5, è vietato lasciare liberi i cani in ambienti urbani su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, ad eccezione delle aree appositamente destinate ai cani;



3. ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e i detentori di un cane devono adottare le seguenti misure:
- utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore ad 1,5 metri durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per i cani eventualmente individuate dal comune;
 - portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità Competenti;
 - affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;

RICORDA

che i proprietari, allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio devono provvedere:

- all'iscrizione del medesimo all'Anagrafe Canina Regionale presso il Comune di residenza ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge Regionale n. 27 del 7/4/2000 entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso;
- all'applicazione del codice di riconoscimento *Microchip*;
- a denunciare al Comune di residenza:
 - entro 3 giorni, dal verificarsi dell'evento, lo smarrimento del cane;
 - entro 3 giorni la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria o di Polizia Giudiziaria;
 - entro 15 giorni, dal verificarsi dell'evento, la cessione del cane, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
 - entro 15 giorni, dal verificarsi dell'evento, la morte del cane;
 - entro 15 giorni, dal verificarsi dell'evento, la variazione di residenza,

Chiunque rinviene un cane deve segnalarlo alla Polizia Municipale per l'attivazione dell'intervento di cattura.

AVVERTE

che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza Sindacale, fatta salva l'applicazione di norme penali o speciali in materia, saranno applicate le sottoelencate sanzioni amministrative:

- la violazione al punto 1 lett. a) della presente ordinanza, è sanzionata ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con un ammontare che potrà variare da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00;
- per la violazione al punto 1 lett. b) della presente ordinanza, è sanzionata ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con un ammontare che potrà variare da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00;
- La violazione al punto 2 della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 5, con un ammontare che potrà variare da un minimo di € 150,00 a un massimo di € 450,00;

4. per la violazione al punto 3 della presente ordinanza, è sanzionata ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con un ammontare che potrà variare da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00;

sono esenti dall'osservanza della presente ordinanza i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati, nonché i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, quando siano utilizzati per servizio.

Ogni provvedimento in contrasto con la presente ordinanza è revocato

DISPONE

- che della presente ordinanza venga data comunicazione mediante affissione nei luoghi pubblici, appositamente preposti, pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Castelnuovo ne' Monti;
- che la Polizia Municipale, gli Agenti di Forza Pubblica e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché associazioni debitamente convenzionate con l'Amministrazione, svolgano le funzioni di vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza;

RAMMENTA ALTRESÌ

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Parma, entro 60 (sessanta) giorno dalla data di avvenuto deposito all'Albo Pretorio, o in alternativa entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Castelnuovo ne' Monti, li 23 APR. 2018



